



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 28/09/2011

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano il loro fondamento giuridico nel D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) nella L.R. n. 39 del 13.09.1993, nella legge 328 del 8.11.2000, nonché nel vigente Statuto Comunale.

STATUTO

ARTICOLO 1: FINALITÀ

La consulta si pone come organo di rappresentanza, luogo d'ascolto e punto d'incontro per i giovani di Scano di Montiferro, che vogliono partecipare all'ideazione e realizzazione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani stessi, il tutto cooperando con l'Amministrazione Comunale per facilitarne l'attuazione.

La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) fornisce pareri – non vincolanti - sugli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) promuove la cultura della partecipazione, intesa come opportunità, attraverso l'espressione delle proprie opinioni e del proprio operare, di incidere sugli ambiti di interesse giovanile, mirando ad obiettivi socialmente sostenibili;
- e) sviluppa iniziative per favorire l'incremento delle competenze di singoli e gruppi riguardo le capacità espressivo-creative;
- f) favorisce il confronto di idee tra giovani di diversa età, condizione scolastico-lavorativa, cultura, promuovendo quindi la creazione di spazi idonei;
- g) esprime pareri, su richiesta o di propria iniziativa, su situazioni riguardanti la politica giovanile nel territorio;

- h) promuove la discussione e la collaborazione con e tra i giovani, singoli o associati, gli organismi e tutti coloro che sono coinvolti nelle attività riguardanti il mondo giovanile;
- i) individua fenomeni di emarginazione e disagio sociale, intervenendo su di essi anche attraverso la collaborazione con organismi pubblici e del privato sociale;
- l) cerca di coinvolgere nell'attività della Consulta le associazioni locali ed altri organismi giovanili, nel rispetto delle specificità.

ARTICOLO 2: COMPOSIZIONE E STRUTTURA

La Consulta Giovanile deve essere rappresentativa delle realtà e delle attività giovanili e di quelle riguardanti la condizione giovanile a Scano.

E' composta da giovani provenienti dal singolo comune, che possono realizzare gruppi operanti in autonomia, purché coerenti con le finalità della Consulta e da essa approvati.

Essa è composta da:

- L'assemblea generale
- Il Gruppo direttivo
- Il Presidente
- I Membri di diritto.

ARTICOLO 3: ASSEMBLEA GENERALE - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I membri dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) avere almeno 14 anni ed al massimo 35 anni;
- b) non ricoprire alcuna carica elettiva istituzionale;
- c) non rappresentare più di una organizzazione, associazione, gruppo, istituzione scolastica o altra istituzione, comunque valutando caso per caso.
- d) i giovani che vogliono far parte dell'assemblea dei membri dovranno comunicare la loro volontà di adesione tramite apposita modulistica predisposta dall'Assessorato Comunale alle Politiche giovanili.

ARTICOLO 4: COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 3, possono essere membri dell'assemblea:

a) un rappresentante di:

- associazioni senza fini di lucro e con sede nel territorio del Comune di Scano di Montiferro, previa presentazione dello statuto;
- gruppi, formali o informali, senza fini di lucro e con sede nel territorio del Comune di Scano di Montiferro;
- organizzazioni ed istituzioni attive all'interno del territorio del Comune di Scano di Montiferro;

b) coloro che, pur non appartenendo ad associazioni, gruppi o istituzioni, risiedendo nel territorio del Comune di Scano di Montiferro, chiedano di far parte dell'Assemblea in ragione dei loro interessi o competenze personali in materia giovanile.

ARTICOLO 5: DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

Ferme restando le determinazioni di cui all'articolo 4, i membri con diritto di voto vengono indicati ed accolti nell'assemblea nel modo seguente:

a) Prima dell'inizio di ogni anno di attività, tutte le associazioni, gruppi, organizzazioni, istituzioni scolastiche ed altre istituzioni indicate all'articolo 4 a) possono designare i loro rappresentanti.

b) Il Gruppo Direttivo presenta la richiesta dei singoli giovani interessati, che si impegnano a partecipare alle riunioni dell'assemblea, motivando sempre le eventuali assenze.

ARTICOLO 6: CASI DI CONCLUSIONE MANDATO DEI MEMBRI

Il mandato dei membri si conclude:

a) tramite la revoca del loro incarico da parte dell'organizzazione, associazione, gruppo, servizio o istituzione che essi rappresentano; motivazione scritta di tale ritiro va inviata al gruppo direttivo;

b) tramite le dimissioni dell'interessato dalla Consulta Giovanile o dall'organizzazione, associazione, servizio o istituzione di cui sopra; la rinuncia va comunicata per iscritto al gruppo direttivo dall'interessato o dall'organizzazione, associazione, servizio o istituzione che esso rappresenta ed all'assemblea;

c) tramite l'esclusione da parte dell'assemblea; l'esclusione di un membro può venire decisa solo da

una maggioranza dei tre quarti dei presenti; l'assemblea motiverà esaurientemente l'esclusione e comunicherà tale esclusione all'organizzazione, associazione, servizio o istituzione ed al membro interessato;

d) al raggiungimento del limite massimo d'età, cioè i 35 anni;

e) se le condizioni di cui all'art. 3 punti b), c) non vengono più soddisfatte dai membri.

ARTICOLO 7: RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio, i rendiconti e la relazione sull'attività svolta dalla Consulta Giovanile;

b) nomina e revoca il gruppo direttivo con decisione presa da una maggioranza di tre quarti dei membri dell'assemblea;

c) delibera sulla programmazione delle attività;

d) formula pareri e proposte all'Amministrazione Comunale in riferimento alle Politiche Giovanili ivi svolte in termini progettuali ed economici;

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno tre volte all'anno, l'ultima delle quali entro un mese dalla scadenza dell'anno di attività.

ARTICOLO 8: RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria:

a) esamina e valuta eventuali proposte di modifica allo statuto;

b) esamina, valuta e delibera l'eventuale esclusione di membri;

c) delibera lo scioglimento volontario.

ARTICOLO 9: FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal presidente.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogni volta che lo ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta specifica e motivata di almeno due terzi del gruppo direttivo, qualora necessiti la

discussione di quanto previsto nel precedente articolo 8. Il presidente convoca l'assemblea, ordinaria o straordinaria, con lettera normale o altre modalità di comunicazione concordate con l'assemblea. L'invio avverrà almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e conterrà l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro.

Coloro che rappresentano nell'assemblea associazioni, organizzazioni, servizi o istituzioni si impegnano, nel caso di impedimento, ad informare tempestivamente i loro sostituti della convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 10: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto. Essa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Se non sono intervenuti i due terzi degli aventi diritto di voto, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

ART. 11 : ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE

Se non è intervenuta almeno la metà degli aventi diritto di voto, l'assemblea ordinaria deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In caso contrario, l'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei partecipanti. Essa delibera a maggioranza.

ARTICOLO 12: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE

Se non sono intervenuti i due terzi degli aventi diritto di voto, l'assemblea straordinaria deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In caso contrario, l'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei partecipanti. Essa delibera a maggioranza.

ARTICOLO 13: PUBBLICITÀ DEGLI INCONTRI

Le sedute dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, sono in linea di principio pubbliche, tranne che per la trattazione di punti all'ordine del giorno riguardanti persone o quando l'assemblea decide di trattare determinati punti a porte chiuse.

ARTICOLO 14: VERBALE DEGLI INCONTRI

Di ogni assemblea, ordinaria o straordinaria, è redatto (dal segretario) un verbale, copia del quale sarà disponibile presso la sede della Consulta. Tutti i resoconti dell'assemblea sono sempre visibili a tutti gli abitanti del Comune di Scano di Montiferro. Le decisioni dell'assemblea a meno che non riguardino persone, possono essere pubblicate (periodico della Consulta o siti Internet).

ARTICOLO 15: GRUPPO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

Il gruppo direttivo è composto da:

- n° 9 membri (compresi i 3 referenti ossia il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario) eletti a maggioranza dall'assemblea ordinaria.

Possono altresì farvi parte, su decisione ed invito del gruppo direttivo o su richiesta scritta, tutte le persone utili all'attività della Consulta. Tali componenti non hanno diritto di voto. Non possono far parte del gruppo direttivo i rappresentanti di associazioni politiche/partitiche.

Il gruppo direttivo compila ed aggiorna l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;

ARTICOLO 16: NOMINA DEI MEMBRI DEL GRUPPO DIRETTIVO

I membri sono nominati direttamente dall'Assemblea. Essi sono automaticamente membri con diritto di voto del gruppo direttivo.

Il mandato dei membri del gruppo direttivo dura un anno, ma può venire prorogato per l'anno successivo da parte dell'assemblea ordinaria.

I membri che non interverranno per tre sedute consecutive senza giustificato motivo saranno

considerati dimissionari.

ARTICOLO 17: PRESIDENTE

Il presidente è nominato dal gruppo direttivo scegliendo fra i tre referenti nominati dall'assemblea; gli altri due diverranno uno il Vice Presidente e l'altro il Segretario. Il presidente in prima persona, o delegando un componente del gruppo direttivo, rappresenta la Consulta Giovanile in ogni attività istituzionale ed extraistituzionale.

Il mandato del presidente dura un anno, ma può venire prorogato per l'anno successivo da parte del gruppo direttivo.

ARTICOLO 18: MEMBRI DI DIRITTO

Fanno parte dell'assemblea della consulta, senza diritto di voto, l'Assessore alle politiche giovanili, o il consigliere Comunale delegato.

ARTICOLO 19: COMPETENZE

Il gruppo direttivo detiene le seguenti competenze:

- a) guida l'attività della Consulta Giovanile e ne cura l'organizzazione e l'esecuzione;
- b) propone e approva provvisoriamente l'istituzione di gruppi di lavoro;
- c) cura il coordinamento tra i vari gruppi di lavoro e, in via provvisoria, approva le relazioni sull'attività svolta;
- d) approva i pareri dei gruppi di lavoro;
- e) presenta i rendiconti ed il bilancio all'assemblea ordinaria e stende una relazione sull'attività svolta;
- f) prepara le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- g) richiede al presidente di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- h) elabora eventuali modifiche allo statuto e lo presenta per l'approvazione all'assemblea straordinaria;
- i) convoca persone esterne alla Consulta Giovanile che ritenga esperte nelle materie all'ordine del giorno;
- j) indica i membri uditori di cui all'art. 5.

Il gruppo direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno, l'ultima delle quali entro quindici giorni

dalla chiusura dell'anno di attività e comunque dopo l'ultima assemblea ordinaria.

ARTICOLO 20: FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE

Il gruppo direttivo è convocato dal presidente tramite lettera normale o altre modalità di comunicazione almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione. Saranno specificati l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro.

ARTICOLO 21: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DIRETTIVO E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il gruppo direttivo è regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei membri. Esso delibera a maggioranza. In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza.

ARTICOLO 22: INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA.

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, si relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno, o quando ve ne sia l'esigenza, (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni, proposte o anche dei libri. Queste relazioni avvengono tramite la partecipazione alla seduta del Consiglio comunale del gruppo direttivo e della maggioranza dell'assemblea.

ARTICOLO 23 – MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione.

ARTICOLO 24: RICONOSCIMENTO

La Consulta richiede il riconoscimento del presente statuto al Consiglio Comunale di Scano di Montiferro.

ART. 25 – SEDE DELLA CONSULTA

La consulta ha sede presso il palazzo del vecchio comune di Scano di Montiferro, sito in Corso Vittorio Emanuele. Le riunioni dell' Assemblea della Consulta si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di Scano di Montiferro.

ARTICOLO 26: SOSTEGNO

Il riconoscimento della Consulta da parte dell'Amministrazione Comunale implica che quest' ultima:

- a) preveda che annualmente nel bilancio comunale si possa prevedere un adeguato sostegno economico dell'attività tramite i capitoli di bilancio relativi alle Politiche Giovanili;
- b) metta a disposizione i locali per le riunioni del gruppo direttivo e dell'assemblea e per le attività dei gruppi, ed il necessario sostegno attraverso l'attribuzione di risorse umane e strumentali.